

46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Note

1. In questo capitolo l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. Sono segnatamente considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù e rattan, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio, nastri di cortecce, foglie strette e rafia, o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamelle e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamelle e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i rivestimenti murali della voce 4814;
 - b) lo spago, le corde e funi, intrecciati o no (voce 5607);
 - c) le calzature, i cappelli, i copricapo e altre acconciature, e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
 - d) i veicoli e le sovrastrutture per veicoli, di materiali da intreccio (capitolo 87);
 - e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio, mobili, lampade e apparecchi per l'illuminazione).
3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati come «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati», gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e riuniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.